

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 392}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato MAGGIONI

Presentata il 7 settembre 1976

Norme generali sull'esercizio della caccia

ONOREVOLI COLLEGHI! — In un periodo di notevole confusione per inadempienze dei poteri centrali e per qualche eccesso di attività legislativa regionale è stata avvertita da più parti l'esigenza di dare un contenuto nuovo e moderno ad una legge quadro per la caccia.

Ciò spiega la paziente, fiduciosa, legittima attesa delle associazioni venatorie che si è fondata peraltro sull'impegno assunto dal Governo di fare elaborare, da una apposita commissione, nominata con regolare decreto, il nuovo testo legislativo.

Ma quanti anni sono passati dai primi mesi del 1968? Molti per una legge che interessa vasti settori di sportivi della caccia: tanto più che le sollecitazioni al Governo per la convocazione della Commissione sono state tante ed insistenti per l'interesse che il settore e la materia hanno sempre suscitato.

Sicché abbiamo visto associata alla colpevole negligenza di evidenti obblighi di rispetto della volontà del Parlamento anche la chiara intenzione di distruggere una tradizione ed impedire ogni possibilità di ancoraggio del tempo libero ad attività di largo gradimento e senza accettazione di alcuni dialoghi, per non accedere evidentemente a subordinate od alternative.

Paesi come la Francia hanno un numero di cacciatori notevolmente superiore rispetto a quello dell'Italia (circa due milioni) e non

hanno neppure le limitazioni di caccia controllata come quelle particolari di tante nostre province: e ciò per citare solo un importante paese dell'Europa; ma anche gli Stati Uniti d'America hanno un'alta percentuale di cacciatori: e non sono certo meno sensibili di noi a tutta la problematica ecologica.

Per colmare una evidente carenza di dati socio-economici sui cacciatori si è arrivati a raccogliere attraverso un *referendum* condotto da un mensile venatorio di larga tiratura una interessante serie di dati ed elementi utili per un profilo-campione ricavato dalle risposte di quasi centomila cacciatori che entro un certo termine hanno aderito al *referendum*:

Ed ecco in sintesi:

1) il 49 per cento dei cacciatori italiani è costituito da impiegati, salariati, contadini, artigiani e commercianti: un vero sport popolare, essendo in gran parte, sia al nord che al sud del nostro paese, praticato da esponenti delle classi lavoratrici meno abbienti;

2) di questi il 46 per cento possiede un solo fucile; e non potrebbe essere diversamente trattandosi di classi meno abbienti;

3) mediamente i cacciatori spendono a testa all'anno per sole attrezzature lire 36.150 che in relazione alle singole categorie risultano così ripartite: lire 28.000 gli operai, lire 45.000 gli impiegati, lire 64.000 i professionisti e i dirigenti per un totale di 54 miliardi.

Per l'abbigliamento i cacciatori spendono lire 20.000 a testa ogni anno, corrispondenti in totale a circa 45 miliardi.

Poiché per altro i cacciatori si dedicano anche ad altri sport emerge che globalmente il loro apporto alla economia nazionale, escluse le tasse e sopratlasse, è pari a 123 miliardi dai quali sono escluse le spese di trasporto e di vettovagliamento.

Ma è importante avere presente:

a) che il 50 per cento dei cacciatori trascorrono le ferie a caccia;

b) degli stessi circa la metà sono anche pescatori;

c) per gli altri la caccia è praticamente l'unico svago.

Se poi si scende ad esaminare il profilo per età esso risulta così delineato:

18-30 anni 23,2 per cento;

31-40 anni 30,0 per cento;

41-50 anni 23,7 per cento;

oltre 50 anni 22,8 per cento;

non indicato 0,3 per cento.

E se infine si passa ad esaminare il contributo dei cacciatori all'economia italiana, considerando anche aspetti industriali non certo sottovalutabili, se ne deduce che esso è imponente.

Uno sguardo ai calendari venatori dei singoli Paesi raffrontati ai nostri per durata e per

tipi di caccia servirà a completare il quadro e a rettificare il tiro polemico all'interno del nostro paese.

La presente proposta di legge che si ha l'onore di sottoporre all'esame del Parlamento tiene conto, nel quadro della complessa normativa, delle varie anzidette esigenze: quelle generali per la parte che riguarda lo Stato ed il Ministero di competenza come necessario per una legge quadro e per gli aspetti riflessi di competenza delle Regioni è evidenziato quanto di legislativo alle stesse tocca.

Sarebbe stato utile che il tessuto legislativo fondamentale della legge quadro fosse stato predisposto prima ancora che le Regioni fossero entrate in funzione: e ciò per ovvie ragioni... e il mondo venatorio molto responsabilmente aveva chiesto di poter vedere avviato se non addirittura risolto questo annoso problema.

Il testo che viene sottoposto tiene presenti queste esigenze e le correlative competenze.

Esso — come ricordava il deputato Vaghi nella sua proposta di legge n. 1634, presentata con altri 26 colleghi, all'inizio della decorsa VI legislatura — è soprattutto una conferma di collaborazione e di disponibilità per un incontro di opinioni tra il settore interessato e gli orientamenti del Parlamento.

Al di là di ogni contestazione e di ogni pur legittima denuncia, il mondo venatorio attende una dignitosa, seria e civile regolamentazione del settore.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

CAPO PRIMO.

DISPOSIZIONI GENERALI.

ART. 1.

(Potestà regionali).

Le Regioni ai fini della tutela della selvaggina e dell'esercizio venatorio esercitano la potestà legislativa nei limiti della Costituzione e dei principi fondamentali della presente legge.

Esercitano altresì le funzioni amministrative in materia di caccia attraverso o mediante delega alle province, che si avvalgono dei comitati provinciali della caccia, i cui componenti siano almeno per il 50 per cento rappresentanti delle associazioni nazionali venatorie riconosciute. Detti rappresentanti vengono nominati con decreto del presidente dell'amministrazione provinciale, su designazione delle rispettive associazioni ed in proporzione alla consistenza numerica delle stesse nella provincia, da desumersi da appositi elenchi nominativi dei propri soci (con l'indicazione degli estremi del titolo associativo e della licenza di caccia degli stessi), che siano residenti nelle province, con riferimento all'anno solare precedente a quello in cui il comitato provinciale della caccia viene costituito.

Tali elenchi debbono essere depositati presso il Comitato provinciale della caccia a disposizione anche degli interessati.

La Regione si avvale altresì di un Comitato regionale della caccia — organo tecnico-consulativo — i cui componenti siano almeno per il 50 per cento rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute.

Detti rappresentanti vengono nominati con decreto del presidente della giunta regionale, in conformità ai criteri di cui al secondo comma del presente articolo.

ART. 2.

(Esercizio di caccia).

L'esercizio della caccia è consentito ai soli fini sportivi sull'intero territorio nazionale ove non sussistano divieti, purché non contrasti

con l'esigenza della conservazione delle specie e della riproduzione della selvaggina, secondo principi biotecnici, e non danneggi la produzione agricola.

Costituisce esercizio di caccia ogni atto diretto alla uccisione o cattura di selvaggina mediante l'impiego di armi, arnesi o animali a ciò destinati.

È considerato altresì esercizio di caccia il vagare o il soffermarsi con armi, arnesi o altri mezzi idonei, in attitudine di ricerca o di attesa della selvaggina per ucciderla o catturarla.

Agli effetti della presente legge è considerato esercizio di caccia anche l'uccisione o la cattura di selvaggina compiute in qualsiasi altro modo, a meno che non siano avvenute per caso fortuito o per forza maggiore.

La caccia può essere esercitata soltanto con armi portatili, con cani, con furetti, con archi e con falchi in forma vagante o da appostamenti fissi o temporanei e solo da chi sia munito della prescritta licenza, esclusivamente nei confronti delle specie non vietate di cui al successivo articolo 8.

L'aucupio è consentito a soli fini scientifici, sperimentali, ornamentali e per richiami e può svolgersi soltanto da appostamenti fissi o temporanei, da chi sia munito della prescritta licenza; l'aucupio è vietato per gli uccelli di cui al successivo articolo 8 e per le specie appartenenti alla selvaggina stanziale pregiata.

Sono appostamenti fissi di caccia o di aucupio gli impianti autorizzati dal Comitato provinciale della caccia a godere di una zona di rispetto tabellata nella quale è vietato, durante il funzionamento dei medesimi, l'esercizio venatorio a chi non sia titolare o persona da questi autorizzata.

Tutti gli altri appostamenti sono temporanei.

Le zone di rispetto, sia per gli appostamenti fissi che per gli appostamenti temporanei, vengono stabilite dalle Regioni in rapporto agli usi ed alle particolari condizioni locali.

ART. 3.

(Licenza di caccia e di aucupio).

Per l'esercizio venatorio di cui all'articolo precedente è necessaria la licenza di caccia o di aucupio rilasciata dalle autorità regionali o dagli organi da esse delegati, previo pagamento delle tasse di concessione regionale che devono essere utilizzate per l'attività venatoria.

La licenza di caccia non può essere ottenuta da chi non abbia l'autorizzazione di porto di armi per uso di caccia, rilasciata in conformità delle leggi di pubblica sicurezza, e non sia provvisto di assicurazione per responsabilità civile verso terzi per un minimo di lire 15 milioni per danni alle persone e lire 1 milione per danni ad animali e cose, oltre ad una assicurazione contro gli infortuni per i capitali di non meno di 5 milioni per il caso di morte; lire 5 milioni per invalidità permanente e per una diaria di lire 1.000 per invalidità temporanea.

La validità della licenza di caccia è subordinata alla validità dell'autorizzazione di porto d'armi e dell'assicurazione.

Anche chi esercita la caccia con cani, con furetto, con falchi e con archi deve essere munito della licenza di caccia con uso di fucile.

La licenza di caccia o di aucupio autorizza il titolare durante l'esercizio venatorio a portare qualsiasi utensile da punta e da taglio, atto alle esigenze venatorie; la licenza di caccia autorizza, altresì, a portare più fucili quando ciò sia richiesto da alcune forme di caccia.

I permessi e le licenze di caccia e di aucupio hanno validità per l'intero territorio nazionale.

Per il rilascio della prima licenza di caccia e per il rinnovo, in caso della sospensione o revoca della stessa, è necessario l'esame attitudinale, secondo le disposizioni emanate dalla Regione e che verterà sulle seguenti materie: zoologia applicata alla caccia, legislazione venatoria, uso e manutenzione delle armi.

CAPO SECONDO.

DELLA SELVAGGINA.

ART. 4.

(Proprietà della selvaggina).

Sono considerati selvaggina tutti i mammiferi e gli uccelli viventi in libertà, eccettuati le talpe, i toporagni, i ghiri, i topi propriamente detti e le arvicole.

La selvaggina appartiene a chi legittimamente la uccide o la cattura; per altro essa appartiene al cacciatore che l'ha scovata finché non ne abbandoni l'inseguimento e quella palesemente ferita al feritore.

ART. 5.

(Selvaggina stanziale pregiata).

Agli effetti della presente legge sono considerati selvaggina stanziale pregiata:

a) fra i mammiferi: il cervo, il daino, il capriolo, la capra selvatica, il muflone, il camoscio, lo stambecco, il cinghiale, l'orso, la marmotta, l'istrice, la lepre comune e la lepre bianca;

b) fra gli uccelli: tutti i tetraonidi (gallo cedrone, gallo forcello, francolino di monte e pernice bianca), i fagiani, la coturnice e la pernice rossa ed i loro ibridi, la pernice sarda, la starna e la gallina prataiola.

ART. 6.

(Animali nocivi).

Agli effetti della presente legge sono considerati nocivi: la volpe, la faina, la puzzola e la donnola.

Nelle zone vincolate di cui all'articolo 12 ed al primo comma dell'articolo 11 sono altresì considerati nocivi: i corvi, le cornacchie, la taccola, la gazza e la ghiandaia.

Sono parimenti considerati nocivi gli aironi ed i marangoni dove si esercita l'industria della pesca.

È equiparato ai nocivi il gatto domestico vagante oltre i duecento metri dall'abitato.

Il cinghiale è nocivo quando si introduce nei fondi coltivati o negli allevamenti e vi produca danni, nonché il coniglio selvatico quando arrechi sensibile danno all'agricoltura.

L'uccisione e la cattura degli animali nocivi al pari della presa e della distruzione di uova, di nidi e di piccoli nati degli stessi sono permesse a chi sia fornito di regolare licenza dove la caccia sia comunque aperta per una qualsiasi specie di selvaggina; non è punibile chi abbia ucciso animali rapaci o nocivi per la difesa della propria o dell'altrui persona, ovvero di averi propri o di cui abbia la custodia.

ART. 7.

(Inclusione ed esclusione dall'elenco della selvaggina stanziale pregiata e degli animali nocivi. Cattura dei passerì e degli storni per esigenze agricole).

Le Regioni hanno facoltà, anche a mezzo degli organi cui sono state decentrate le funzioni amministrative in materia di caccia,

sentito il parere del laboratorio di zoologia applicata alla caccia, di includere nuove specie dell'elenco della selvaggina stanziale pregiata, nonché sentito anche l'ispettorato provinciale dell'agricoltura, di escludere o includere una o più specie dall'elenco degli animali nocivi se pure limitatamente a determinate zone e località.

Le Regioni, anche a mezzo di organi cui sono state decentrate le funzioni amministrative in materia di caccia, possono autorizzare persone nominativamente designate ad effettuare l'uccisione e la cattura degli animali nocivi da compiersi anche nelle ore notturne, in tempo di divieto, con lacci, con tagliole e con altri mezzi proibiti e con bocconi avvelenati; possono altresì autorizzare l'uccisione e la cattura di selvaggina, anche pregiata, non compresa la selvaggina per la quale vi è il divieto generale di cui all'articolo seguente ed anche in zone soggette a vincolo di natura venatoria od a concessioni, per scopi scientifici e didattici, per ripopolamento, per difesa delle colture, nonché la cattura di storni e passerì per gare di tiro a volo, la cattura di quaglie per l'addestramento e le gare dei cani, stabilendone le località e le modalità compresa la facoltà di sparare alla selvaggina liberata per tali gare ed addestramenti, stabilendone caso per caso le modalità di impiego.

Le Regioni, anche a mezzo degli organi decentrati di cui sopra possono autorizzare la cattura dei passerì e degli storni, anche in periodo di caccia chiusa, sentiti gli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio, nelle zone ove ciò appaia indispensabile per esigenze di tutela agraria, mediante il rilascio di autorizzazioni a persone nominativamente indicate, munite della prescritta licenza di aucupio e limitatamente al periodo di tempo in cui dette specie possono effettivamente danneggiare le semine ed i raccolti, prescrivendo l'uso che si deve fare dei selvatici catturati.

ART. 8.

(Selvaggina per la quale vi è divieto generale).

È proibito uccidere o catturare:

- a) lo stambecco, il camoscio di Abruzzo e il muflone;
- b) i giovani camosci dell'anno e le madri che li accompagnano;
- c) le femmine dei daini, dei cervi e dei caprioli;
- d) l'orso, il lupo, la lontra, il gatto selvatico e il riccio;

e) la marmotta durante il letargo;
f) la foca;
g) i pipistrelli di qualsiasi specie;
h) la gru, il fenicottero, le cicogne, i cigni;

i) tutti i rapaci diurni e notturni; è fatta eccezione per la cattura della civetta, del barbagianni e del gheppio destinati a servire da zimbello, nonché per la cattura dell'astore, dello sparviero e del falcone pellegrino destinati alla caccia con i falchi (falconeria), e per la caccia all'adorno nei limiti di cui al successivo articolo 10;

l) le femmine del gallo cedrone e del gallo forcello;

m) le rondini ed i rondoni di qualsiasi specie;

n) i picchi di qualsiasi specie, il torcicollo, il picchio muratore ed il picchio muraiolo;

o) il corvo imperiale, l'organetto, il venturone, il rampichino, le cincie, i codibugnoli, il regolo, il fiorrancino, il pendolino, il basettino, i pigliamosche, le balie, i liù di qualsiasi specie, l'usignolo, i forapaglie, la salciaiola, il cannareccione e la cannaiola, i canapini, le bigie, la capinera, le sterpazzole, la bigiarella, l'occhiocotto, il beccamoschino, le sterpazzoline, la passera solitaria, le monachelle, il saltimpalo, i codirossi, i pettazzurri, il pettirosso, lo scricciolo, il gruccione, l'upupa, la ghiandaia marina, il martin pescatore, il merlo acquaiolo e il succiacapre;

p) la garzetta, il tarabuso ed il tarabuso, il cavaliere d'Italia e la avocetta;

q) gli svassi, il tuffetto, le strolaghe;

r) i gabbiani, i mignattini, le rondini di mare e il pulcinella di mare;

s) il pollo sultano;

t) i colombi torraioli (*columba livia*) sia di colombaia che selvatici, i colombi domestici di qualsiasi razza ed i colombi viaggiatori, anche se in luoghi lontani dall'abitato ed i colombi che sfuggono dai tiri a volo; dal divieto è escluso il piccione di foiba nelle località carsiche. La proibizione non si applica ai comuni ed ai proprietari dei colombi. La cattura dei colombi da destinarsi ai campi di tiro a volo è consentita esclusivamente ai Comitati provinciali della caccia e a persone da questi nominativamente designate.

Le Regioni, e, per delega delle stesse, gli organi decentrati aventi funzioni amministrative in materia venatoria, possono autorizzare, sentito il laboratorio di zoologia applicata alla caccia e nelle forme che verranno stabilite nelle rispettive autorizzazioni.

Le Regioni possono altresì, sentito il laboratorio di zoologia applicata alla caccia, provvedere temporaneamente ad includere nei calendari venatori altre specie di uccelli da proteggere a secondo della loro consistenza nella zona.

CAPO TERZO.

PERIODI DI ESERCIZIO VENATORIO.

ART. 9.

(Periodi consentiti di caccia e di aucupio).

Le Regioni emanano disposizioni circa i periodi di caccia permessa e pubblicano (a mezzo dei comitati provinciali della caccia) entro il 1° luglio di ogni anno i calendari venatori relativi al periodo di esercizio di caccia e di aucupio per tutto il territorio di loro competenza.

In tutto il territorio nazionale la caccia alla selvaggina migratoria ed a quella stanziale non pregiata si apre non prima della prima domenica di agosto e si chiude entro il 1° gennaio dell'anno successivo. Successivamente a tale data la caccia è consentita fino all'ultimo giorno di febbraio al germano reale, alla folaga ed ai fringillidi, fino al 31 marzo al colombaccio, colombella, storno, tordo, bottaccio, tordo sassello, cesena, alaudidi, passeri, corvi, cornacchie, gazze, ghiandaia e fino al 15 aprile ai palmipedi e trampolieri.

La caccia alla selvaggina stanziale pregiata si apre non prima della seconda domenica di settembre e si chiude entro il 1° gennaio, con le seguenti eccezioni:

a) nella zona faunistica delle Alpi la caccia si apre non prima della seconda domenica di settembre e si chiude entro il 15 dicembre;

b) la caccia al cinghiale ed ai maschi del cervo e del daino è consentita fra il 1° novembre e il 31 gennaio dell'anno successivo;

c) la caccia al capriolo maschio si chiude entro il 1° novembre.

L'aucupio può essere consentito dalla prima domenica di agosto al 1° gennaio. Successivamente fino al 31 marzo esso è consentito, esclusivamente con reti a maglia larga non inferiore a millimetri 30 di lato, al colombaccio, colombella, storno e trampolieri esclusa la beccaccia.

ART. 10.

*(Periodi eccezionali di caccia
ad alcune specie).*

Le Regioni, anche a mezzo degli organi cui sono state decentrate le funzioni amministrative in materia di caccia, sentito il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, possono consentire, con determinate cautele ed a persone nominativamente designate, anche solo per determinate zone e località:

a) la caccia al capriolo maschio a partire dal 1° giugno;

b) la caccia al gallo cedrone ed al gallo forcello dal 26 aprile al 31 maggio qualora non sia consentita nel periodo autunnale.

Allo scopo di regolare la proporzione dei sessi le Regioni, su proposta dei Comitati provinciali della caccia competenti per territorio, possono, eccezionalmente, consentire l'abbattimento di femmine di capriolo, di cervo e di daino.

Gli stessi possono, altresì, consentire, tenendo conto di tradizioni e consuetudini locali, la caccia alla quaglia ed alla tortora, nel periodo intercorrente fra il 15 aprile ed il 10 maggio, in una fascia costiera di due chilometri. Le suddette Regioni possono disporre ulteriori limitazioni a detto esercizio venatorio, sia nel tempo che nello spazio e nelle specie indicate.

Possono inoltre consentire, là dove tradizioni e consuetudini locali lo richiedano, nel periodo dal 15 aprile al 15 giugno, la caccia di appostamento fisso al falco pecchiaiolo (*pernis apivorus*) limitatamente alla fascia costiera.

ART. 11.

*(Terreni vincolati per la protezione
e produzione della selvaggina).*

Allo scopo di conservare la fauna e l'ambiente naturale, il paesaggio ed i particolari equilibri biologici, di difendere ed incrementare la produzione della selvaggina, la razionalizzazione dell'esercizio venatorio e la sua regolamentazione, le Regioni emanano norme per la costituzione di oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, zone di caccia controllata, zone di addestramento cani, e di altri istituti e particolari concessioni sottoposti al pubblico controllo e disciplinati da appositi regolamenti.

Lo Stato e gli enti pubblici proprietari di terreni, ove non ostino motivi di rilievo, sono tenuti a concederli per gli istituti di cui sopra e per l'esercizio della caccia.

Le oasi di protezione sono destinate al rifugio ed all'allevamento della selvaggina, favorite da appositi impianti, ed a facilitare, mediante opportuni apprestamenti anche la sosta delle specie migratorie.

Le zone di ripopolamento e cattura hanno per scopo la produzione, l'incremento e la cattura della selvaggina da destinarsi al ripopolamento.

Per caccia controllata si intende l'esercizio venatorio soggetto a limitazioni di tempo, luogo, di mezzi, di specie e di numero di capi di selvaggina da abbattere.

Per raccogliere, entro i limiti delle zone soggette a divieto, selvaggina colpita fuori di esse, il cacciatore può accedervi privo del fucile e senza che possa valersi dell'ausilio del cane e di altri mezzi che possano comunque disturbare la selvaggina o provocarne l'uscita dalle zone stesse.

I territori costituiti in oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, zone di caccia controllata, quando tale forma di caccia non è estesa a tutto il territorio provinciale, o territori dati in concessione, debbono essere delimitati da tabelle indicanti il tipo d'istituto da cui deriva il divieto alla caccia libera e con il richiamo del presente articolo.

Le tabelle relative alle concessioni ad enti ed associazioni venatorie riconosciute sono esenti da imposta.

CAPO QUARTO.

LIMITAZIONI ALL'ESERCIZIO VENATORIO E MEZZI PROIBITI.

ART. 12.

(Limitazioni generali all'esercizio della caccia).

È vietato a chiunque:

a) l'esercizio venatorio nei giardini, nelle ville e parchi destinati ad uso pubblico e nei terreni destinati ad impianti sportivi;

b) l'esercizio venatorio nelle località ove siano opere di difesa dello Stato ed in quelle dove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, e dove esistano monumenti nazionali, purché chiaramente delimitati da tabelle, esenti da qualsiasi

tassa, portanti la scritta « zona militare - divieto di caccia » e « Monumento nazionale - divieto di caccia »;

c) l'esercizio venatorio nei fondi chiusi da muro o da rete metallica od altra effettiva chiusura, d'altezza non minore di metri 1,80 o da corsi e specchi d'acqua perenni il cui letto abbia profondità di almeno metri 1,50 e larghezza di almeno metri 3 a meno che non godano di concessione ai sensi dell'articolo precedente;

d) l'esercizio venatorio vagante nei terreni, che secondo le norme emanate dalle Regioni siano considerati in attualità di coltivazione e siano delimitati da tabelle esenti da qualsiasi tassa recanti la scritta « Coltura in atto - divieto di caccia »;

e) l'esercizio di caccia con uso di armi da sparo nelle zone distanti 100 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione od a posti di lavoro, vie di comunicazione ferroviaria e strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali;

f) di sparare in direzione degli immobili e vie di comunicazione di cui alla lettera precedente, a distanza minore di 150 metri; qualora si usino armi o munizioni di portata maggiore a quella usuale si deve rispettare una distanza tale da evitare nocimento;

g) nelle zone di cui alla lettera e) il porto di armi cariche, se non in posizione di sicurezza e solo per motivo di attraversamento;

h) il porto di armi da sparo cariche, anche se in posizione di sicurezza, all'interno di centri abitati, od a bordo di veicoli di qualunque genere, o nelle ore notturne;

i) nel periodo di chiusura della caccia il porto e l'uso di armi da caccia o di arnesi per l'aucupio, a meno che il trasporto avvenga per giustificato motivo o che il fucile sia smontato e chiuso in busta od altro involucri idoneo ad evitarne un rapido uso;

l) cacciare a rastrello in più di quattro persone;

m) cacciare selvaggina di qualsiasi specie sparando da veicoli a trazione animale o meccanica;

n) usare pernici, starne o quaglie per tiri a volo;

o) la presa e la detenzione di uova, di nidi e di piccoli nati di selvaggina, salvo che nelle zone di ripopolamento e cattura e nelle zone date in concessione per sottrarli a sicura distruzione e morte, purché, in questo caso, se ne dia avviso entro i due giorni successivi al Comitato provinciale della caccia che adotterà le disposizioni del caso;

p) la cattura di selvaggina stanziale pregiata a mezzo di reti, eccetto nelle zone di ripopolamento e cattura e nelle zone date in concessione, a scopo di ripopolamento o di miglioramento tecnico e secondo le disposizioni da emanarsi di volta in volta dal Comitato provinciale della caccia;

q) cacciare e catturare selvaggina dal tramonto alla levata del sole; per gli acquatici e dagli appostamenti la caccia e l'aucupio possono iniziare un'ora prima della levata del sole e terminare un'ora dopo il tramonto; possono però effettuarsi le operazioni destinate a preparare e ritirare i richiami due ore prima della levata e due ore dopo il tramonto del sole;

r) detenere lepri, tetraonidi, starne, pernici rosse, pernici sarde, coturnici e fagiani vivi, salvo che nelle zone di ripopolamento e cattura e nelle zone date in concessione per chi non ne abbia ottenuto il permesso scritto dal comitato provinciale della caccia, al quale, chi per qualsiasi motivo venga in possesso, è tenuto a darne avviso entro i due giorni successivi;

s) vendere, detenere per vendere ed acquistare capi di selvaggina stanziale pregiata e di cui sia vietata la caccia e la cattura, a meno che detti capi di selvaggina non siano muniti di apposito contrassegno da applicarsi secondo le norme che emanerà la Regione anche per il loro commercio;

t) cacciare o catturare qualsiasi specie di selvaggina quando il terreno in tutto o nella maggior parte sia coperto di neve; è fatta eccezione per il camoscio ed i tetraonidi nel territorio delle Alpi;

u) cacciare e catturare selvaggina nelle località che la Regione preclude all'esercizio venatorio per interesse turistico;

v) cacciare o catturare selvaggina nei terreni paludosi ed in qualsiasi specchio di acqua o canale adibiti all'industria della pesca, appositamente tabellati;

z) uccidere gli uccelli catturati nell'esercizio dell'aucupio.

ART. 13.

(Mezzi proibiti per la caccia e per l'aucupio).

In tutto il territorio nazionale sono vietati:

a) l'uso di arma da fuoco impostata, con scatto provocato dalla preda;

b) la caccia col fucile su barca a motore oppure a rimorchio di barca a motore nei laghi e sul mare e la caccia con velivoli;

c) le reti di uso notturno, lanciatore, diavolacci, diluvi, forzelli, antanelle, frugoli e simili;

d) il soprerba, lo strascino o strusa;

e) le reti verticali rettilinee di sbarramento a gole montane per passate al fischio e al volo;

f) l'aucupio col vischio;

g) l'uso dei richiami accecati;

h) le sostanze venefiche anche se usate per protezione agricola, qualora possano riuscire dannose alla selvaggina, e quelle inebrianti ed esplodenti;

i) i mezzi elettrici, le lanterne e le insidie notturne;

l) le gabbie, ceste, pietre a scatto, tagliole ed ogni genere di trappole e trabocchetti;

m) i lacci di qualsiasi specie;

n) le reti sussidiarie o passate nei rocoli, nelle brescianelle e nelle uccellande analoghe, escluse le passate tordare;

o) la pastura preparata con mazzetti di sambuco, nonché l'esercizio venatorio alle tortore nei terreni ove esistono pasturazioni artificiali di qualsiasi tipo;

p) i richiami acustici a funzionamento elettromeccanico o di altro tipo muniti o non di amplificatore del suono;

q) l'uso di armi con silenziatore, delle carabine o fucili a canna rigata di calibro 5, 6 o inferiori, nonché dei piccoli calibri ad aria compressa od a gas;

r) importare selvaggina viva per il ripopolamento o selvaggina esotica senza la prescritta autorizzazione del laboratorio di zoologia applicata alla caccia e del Comitato provinciale della caccia della località ove avverrà il lancio.

Nel novero delle armi da fuoco proibite non sono compresi i congegni non pericolosi destinati esclusivamente a segnali d'allarme.

Nella caccia con il furetto è vietato l'uso di qualsiasi forma di rete o di sacco, salvo che si tratti di catture fatte a scopo di ripopolamento autorizzate dal Comitato provinciale della caccia.

CAPO QUINTO.

TERRITORIO DELLE ALPI.

ART. 14.

*(Territorio delle Alpi
ed esercizio venatorio nello stesso).*

Agli effetti della presente legge, il territorio delle Alpi, costituito dall'ambiente della tipica fauna alpina, è considerato zona faunistica a

sé stante sottoposta ad adeguata regolamentazione per l'esercizio della caccia.

La delimitazione dei confini del territorio delle Alpi è di competenza delle Regioni, sentite le associazioni venatorie riconosciute. Nella delimitazione degli stessi si seguono possibilmente confini naturali o artificiali facilmente identificabili, quali corsi d'acqua, strade, ecc.; nei tratti ove ciò non sia possibile debbono essere apposte tabelle con la dicitura « Territorio delle Alpi » esenti da ogni tassa di bollo.

Per la tutela del patrimonio faunistico, l'esercizio venatorio nel territorio delle Alpi viene disciplinato con limitazioni di tempo, di luogo, di specie e di numero di capi fauna alpina che possono essere abbattuti ogni anno. A tal fine le Regioni regolano l'esercizio venatorio mediante la costituzione di apposite zone di caccia alpina con parità di diritti e di doveri tra tutti i cacciatori.

Le Regioni delegano la gestione tecnica ed amministrativa di tali zone ai Comitati provinciali della caccia territorialmente competenti che debbono avvalersi per lo svolgimento del loro compito della collaborazione diretta delle associazioni venatorie riconosciute ed, in particolare, di quelle aventi maggiore consistenza numerica nella provincia.

Gli enti pubblici proprietari di terreni, ove non ostino problemi di rilievo, sono tenuti a concederli per la costituzione di zona di caccia alpina.

Le suddette zone sono esenti da qualsiasi tassa.

CAPO SESTO.

ORGANI CONSULTIVI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA.

ART. 15.

(Laboratorio di zoologia applicata alla caccia).

Gli organi regionali e provinciali preposti all'attività venatoria si avvalgono, nell'espletamento delle loro funzioni legislative ed amministrative, dei pareri del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, istituito presso l'Università di Bologna.

Esso ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è retto da un consiglio composto dal direttore dell'Istituto, quale presidente, e di 20 membri in rappresentanza di ciascuna Regione.

Per l'espletamento delle funzioni di ordinaria amministrazione detto consiglio nomina nel suo seno una giunta esecutiva composta dal presidente e da 4 membri.

Per il funzionamento del laboratorio si provvede oltre che con il contributo annuale dello Stato anche con quelli della Regione, che vengono erogati nella misura dello 0,50 per cento sui proventi delle tasse regionali in materia venatoria, contributi posti a carico di ciascuna Regione.

ART. 16.

(Federazione italiana della caccia e associazioni venatorie riconosciute).

La Federazione italiana della caccia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è organo del CONI ai sensi della legge 16 febbraio 1942, n. 446. Essa ha sede in Roma.

Si compone dei propri organi locali, che sono sottoposti alla sua vigilanza ed al suo controllo, pur avendo funzionamento amministrativo autonomo, ed è retta da un proprio statuto approvato dal CONI.

Le associazioni nazionali tra i cacciatori, istituite per atto pubblico, sono riconosciute come associazioni venatorie agli effetti della presente legge con decreto dell'organo centrale dello Stato purché posseggano i seguenti requisiti:

- a) abbiano finalità esclusivamente sportive, ricreative e tecnico venatorie;
- b) abbiano ordinamento democratico e posseggano una stabile organizzazione a carattere nazionale con adeguati organi periferici;
- c) dimostrino di avere un numero di iscritti non inferiore ad un quinto del totale dei cacciatori calcolato dall'Istituto centrale di statistica.

Nelle associazioni venatorie riconosciute non possono rivestire cariche coloro che abbiano riportato condanne per violazioni alla legge sulla caccia.

Qualora vengano meno, in tutto od in parte, i requisiti previsti per il riconoscimento, l'organo centrale dello Stato dispone con proprio decreto la revoca del riconoscimento stesso.

Per il funzionamento e per le attività formative e promozionali della Federazione italiana della caccia e delle altre associazioni venatorie riconosciute, si provvede con apposito fondo di un miliardo da stanziarsi annualmente nel bilancio dello Stato.

CAPO SETTIMO.

VIGILANZA VENATORIA E SUOI COMPITI.

ART. 17.

(Agenti di vigilanza).

La vigilanza sull'applicazione delle leggi venatorie è affidata agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali e campestri, alle guardie dei consorzi forestali e, in particolare alle apposite guardie dipendenti dalle Regioni, dalle province, dai comitati provinciali della caccia ed infine alle guardie volontarie provinciali per le quali la Federazione italiana della caccia e le associazioni venatorie riconosciute di cui all'articolo 16 hanno facoltà di chiedere il riconoscimento, ai termini della legge di pubblica sicurezza e da scegliersi fra i soci che, previa prova da sostenere davanti alla commissione per il rilascio del certificato di abilitazione venatoria, diano sicuro affidamento, per capacità e serietà, e che intendano eseguire volontariamente il servizio di vigilanza venatoria.

Le guardie dipendenti dalle Regioni, dalle province e dai comitati provinciali della caccia, e le guardie volontarie sono ammesse all'esercizio delle loro funzioni solo dopo aver prestato giuramento ai sensi dell'articolo 250 del Regolamento 6 giugno 1949, n. 635.

Le domande e i documenti necessari per il riconoscimento prefettizio delle guardie dipendenti dalle Regioni, dalle province e dai comitati della caccia sono esenti da ogni tassa di bollo e di concessione.

Per le guardie volontarie non vi è obbligo di assicurazione per l'invalidità e vecchiaia, né per gli infortuni; la qualità della guardia giurata volontaria non dà luogo ad agevolazioni fiscali nel rilascio della licenza di caccia.

ART. 18.

(Servizio di vigilanza).

Le guardie dipendenti dalle Regioni, dalle province, dai Comitati provinciali della caccia, dalla Federazione italiana della caccia e dalle associazioni venatorie riconosciute, possono esercitare le loro funzioni solo nell'ambito della circoscrizione territoriale degli enti dai quali dipendono.

Alle guardie dipendenti dalle Regioni, province e Comitati provinciali della caccia è vietata la caccia e l'aucupio nell'ambito del territorio in cui esercitano le loro funzioni; alle stesse è però consentita l'uccisione e la

cattura degli animali nocivi in ogni epoca, a tale scopo possono portare il fucile da caccia con munizione spezzata anche in tempo di divieto, purché siano muniti, in mancanza della normale licenza, dello speciale porto d'armi.

È in facoltà dei Comitati provinciali della caccia di concedere autorizzazione alle guardie volontarie dipendenti dalla Federazione italiana della caccia e dalle associazioni venatorie riconosciute per l'uccisione e la cattura degli animali nocivi in periodo di divieto di caccia, e di portare per lo scopo, in tale periodo il fucile da caccia con munizione spezzata.

Alla richiesta degli agenti, comunque autorizzati all'esercizio della vigilanza sulla caccia, chiunque si trovi in possesso di armi e arnesi atti alla caccia ed all'aucupio di capi di selvaggina sia viva che morta, ossia in esercizio o in attitudine di caccia, ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, è tenuto a presentare la licenza e i permessi, nonché la cacciagione, anche se contenuta in carniere, autovettura od altra specie di contenitore, favorendo ogni controllo ed, in caso di contestata contravvenzione, a consegnare, per il relativo sequestro, armi, arnesi, strumenti, richiami e munizioni, nonché la cacciagione, fatta esclusione del cane.

I mezzi di trasporto sono considerati strumenti di caccia quando servono direttamente a compiere atti di caccia.

ART. 19.

(Procedimento contravvenzionale).

Gli agenti che accertino, anche a seguito di denuncia, violazione alle disposizioni della presente legge, anche in dipendenza delle disposizioni emanate dalle Regioni e dagli enti a cui sono delegati i poteri amministrativi in materia venatoria, redigono verbale nel quale viene indicata specificatamente la circostanza dell'accertata contravvenzione e ne trasmettono copia, senza ritardo, all'autorità giudiziaria ed al competente Comitato provinciale della caccia, unitamente alle armi, attrezzi, richiami, munizioni e cacciagione, il cui sequestro è obbligatorio nel caso di contestata contravvenzione.

Se fra le cose sequestrate si trova selvaggina viva il Comitato provinciale della caccia provvede a farla liberare in località adatta, salvo che si tratti di richiami, ed a vendere la selvaggina morta ed i richiami; in questo ultimo caso il prezzo ricavato sarà tenuto a

disposizione di colui contro il quale è stata elevata la contravvenzione, per il caso che egli sia assolto in giudizio penale; nel caso invece di condanna o di oblazione, l'importo del prezzo ricavato dalla vendita resta a favore del Comitato provinciale della caccia.

TITOLO II

CAPO PRIMO.

DISPOSIZIONI PENALI.

ART. 20.

(*Sanzioni*).

Le violazioni delle disposizioni venatorie sono punite come appresso:

a) ogni violazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, 11, 12, 13 e 18 comma quarto, è punita con l'ammenda da lire 50.000 a lire 150.000;

b) ogni violazione delle norme della presente legge, diversa da quelle indicate nella precedente lettera a) e delle leggi regionali e dei provvedimenti amministrativi previsti dalla presente legge e dalle leggi regionali è punita con l'ammenda da lire 20.000 a lire 60.000;

c) la mancata presentazione della licenza da parte del cacciatore che ne sia provvisto e che non possa presentarla all'agente che gliene faccia richiesta, è punita con l'ammenda da lire 2.000 a lire 6.000;

d) la violazione delle leggi regionali e dei provvedimenti amministrativi relativi alla custodia dei cani è punita con l'ammenda da lire 2.000 a lire 6.000.

Se la contravvenzione è commessa con uccisioni di capi di selvaggina stanziale protetta, il contravventore deve anche corrispondere al Comitato provinciale della caccia il relativo costo calcolato secondo i prezzi di mercato per capi vivi da ripopolamento.

Se la contravvenzione è commessa da uno degli agenti di vigilanza, anche volontari, o da chi esercita il commercio della selvaggina, ove si tratti di violazione di norme riguardanti il commercio stesso, la pena è raddoppiata.

ART. 21.

(*Oblazioni*).

Fuori dei casi di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente il Comitato provinciale della caccia, entro il termine perentorio di 30

giorni dalla data di accertamento di una violazione alla presente legge ed alle leggi regionali od ai provvedimenti amministrativi previsti dalle stesse, invita il contravventore alla definizione del contesto in via amministrativa; a tal uopo stabilisce la somma da versarsi da parte del contravventore, a favore del comitato stesso, a norma del precedente articolo, ed applicando la diminuzione di due terzi rispetto alle pene massime ivi indicate, e l'ammontare dovuto per il penultimo comma dello stesso articolo precedente, il tutto da versarsi entro quindi giorni dalla ricezione dell'invito.

Le pene previste alla lettera c) dell'articolo precedente sono applicabili solo nel caso che nella definizione in via amministrativa unitamente al versamento della somma stabilita il contravventore esibisca la licenza.

Qualora non sia ammessa la definizione in via amministrativa o il contravventore non provveda, entro 15 giorni dalla ricezione dell'invito, al versamento della somma come innanzi determinata e comunicatagli, il Comitato provinciale della caccia trasmette gli atti al pretore competente per la normale azione giudiziaria.

La condanna per le violazioni alla presente legge importa la confisca dei mezzi di caccia e di aucupio in conformità di quanto stabilisce il codice penale; la condanna importa altresì, la revoca della licenza da uno a tre anni quando si tratti di reato di caccia o di aucupio in tempo di divieto generale e con armi o con arnesi vietati, ovvero in zone vincolate di cui all'articolo 11 o in zona di ripopolamento e cattura, o in casi di rifugio, ovvero a danno di selvaggina stanziale pregiata.

Metà dell'importo delle pene pecuniarie, conseguenti a condanna penale, andrà a favore del Comitato provinciale della caccia, al quale il cancelliere dell'autorità giudiziaria deve trasmettere copia del dispositivo della sentenza.

TITOLO III

CAPO PRIMO.

TASSE E FONDI PER LA CACCIA.

ART. 22.

(Tasse per porto di armi, per licenza di caccia, per appostamenti fissi, per concessioni regionali).

L'autorizzazione di porto d'armi, da rilasciarsi dalle autorità di pubblica sicurezza per uso di caccia ai sensi del secondo comma

dell'articolo 3 della presente legge, è soggetta soltanto al pagamento della tassa fissa di bollo a favore dello Stato.

La licenza di caccia, di aucupio, di appostamenti fissi e di altre concessioni in materia di caccia, da rilasciarsi dall'autorità provinciale delegata dalla Regione ai sensi dello stesso articolo 3 della presente legge, sono soggette al pagamento delle tasse annuali regionali.

I proventi di cui sopra sono utilizzati dalle Regioni esclusivamente per le esigenze venatorie regionali e locali.

L'importo delle tasse, sia di porto d'armi che di licenze di caccia, di aucupio, di appostamento fisso previste dal presente articolo non può superare, per i prossimi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, l'ammontare complessivo delle singole tasse e soprattasse attuali.

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 23.

(Revoca delle leggi precedenti).

La presente « legge quadro », integrata dalle leggi che emaneranno le Regioni, sostituisce il testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni.

Fino alla emanazione delle leggi regionali, tutti gli istituti venatori contemplati dalla legislazione precedente rimangono in essere e sono disciplinati da detta legislazione.